COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3948) 647

PRESIDENTE 647, 648, 649, 650

COCCO MARIA 649

COLUCCI 648

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 650, 653

SANTAGATI 649

VESPIGNANI 649

VINCENZI, *Relatore* 647

Votazione segreta:

PRESIDENTE 653

La seduta comincia alle 11.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 luglio 1975.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, come ha ricordato l'onorevole Presidente, è stato già approvato dal Senato nella seduta del 16 luglio 1975 all'unanimità e con la aggiunta dell'articolo 11 riguardante i contributi sindacali ed è stato immediatamente trasmesso alla Camera. Questo dimostra la volontà del Governo di arrivare prontamente alla sua approvazione; trattasi infatti di un provvedimento molto atteso e ritengo anche molto importante sia perché stabilisce alcuni princìpi di perequazione tra il trattamento riservato ai dipendenti del set-

tore privato e quello dei dipendenti del settore pubblico, sia anche per l'entità dei miglioramenti che vengono previsti; si pensi che per il solo 1975 è prevista una spesa globale di 185 miliardi. Quali sono gli scopi ? Accennavo prima alla equiparazione di trattamento tra settore pubblico e settore privato in materia di indennità integrativa speciale e di quote di aggiunta di famiglia, di integrazione delle pensioni inferiori alle 100 mila lire mensili. Il disegno di legge infatti recepisce nel complesso gli accordi intervenuto il 16 aprile 1975 tra il Governo e le maggiori organizzazioni sindacali; oggi come oggi la sperequazione tra settore pubblico e privato è stridente e soprattutto ingiustificata anche in presenza di una linea di tendenza che dovrebbe portare a degli *status* economici e giuridici di tutti i lavoratori, nei limiti del possibile e compatibilmente con la natura della prestazione scelta, omogeneizzati.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la scala mobile, è da rilevare che tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato esiste attualmente una sperequazione; innanzitutto per i dipendenti pubblici la rilevazione degli indici di variazione è annuale mentre per quelli del settore privato è trimestrale; il disegno di legge prevede una rilevazione semestrale. Inoltre per i dipendenti del settore privato il pagamento è immediato mentre nel settore pubblico è differito di sei mesi; il disegno di legge prevede invece che il pagamento sia fatto il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno. Inoltre il valore unitario per punto è di 400 per il settore privato e di 948 per quello pubblico.

Il disegno di legge prevede una elevazione graduale fino al 1978, cioè dal 1975 al 1978, che porterà, se il disegno di legge sarà approvato, le quattrocento lire a novecento quarantotto per punto.

È da rilevare che per i dipendenti pubblici le indennità integrative speciali non hanno nessuna incidenza sulle altre indennità (cioè sulla tredicesima) come accade invece per i dipendenti privati. Il disegno di legge prevede che anche la tredicesima mensilità venga integrata di una parte di indennità integrativa speciale. Questo per quanto riguarda la scala mobile, che dovrebbe essere modificata e gradualmente equiparata alle norme in vigore per i dipendenti del settore privato.

Per le quote di aggiunta di famiglia ci sono sempre delle sperequazioni, interne ed esterne, a seconda del numero dei figli della popolazione del comune, dell'età dei figli, inferiore o superiore ai quattordici anni. Il disegno di legge tende a eliminare tali discriminazioni, unificando ed elevando gradualmente l'importo delle quote di aggiunta di famiglia, fino ad arrivare ad una eguale corresponsione fra pubblici e privati dipendenti. Questo processo di unificazione dovrebbe compiersi entro il luglio del 1977.

È inserito, inoltre, nel capitolo riguardante le quote di aggiunta di famiglia, un articolo che si riferisce alla maggiore età, fissata dalla legge otto marzo 1975 a diciotto anni; quindi, al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio, viene a cessare la corresponsione della quota di aggiunta di famiglia, rimanendo stabilito che per i giovani che frequentano le scuole, fino a ventuno anni, e per quelli che frequentano l'università, fino ai ventisei e non oltre, verranno ugualmente corrisposte le quote. Inoltre, per evitare la sospensione del beneficio nei riguardi di coloro che hanno figli in età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni, il nuovo limite dei diciotto anni viene fissato dal primo luglio 1977.

L'ultima osservazione e motivazione di questo disegno di legge riguarda la concessione di una integrazione di tredicimila lire al mese, già corrisposta ai privati, da dare ai dipendenti del settore pubblico pensionati, che hanno una pensione inferiore alle centomila lire mensili. Questa indennità verrebbe riassorbita dall'indennità integrativa speciale.

Molto brevemente ho riassunto le motivazioni principali di questo disegno di legge, che mi par importante e che, anche se può essere ancora parziale, va incontro alle attese di migliaia di pubblici dipendenti e di pensionati, attese che ritengo legittime e motivate.

Per questa ragione prego i colleghi di approvare il provvedimento senza modificazioni, per consentire la sua immediata entrata in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COLUCCI. Il gruppo socialista approva il provvedimento in discussione perché sana una situazione che era stata messa in evidenza dalle organizzazioni sindacali, cioè la sperequazione esistente tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

Noi socialisti avremmo voluto presentare un emendamento; non lo facciamo proprio perché riteniamo che il provvedimento debba essere sollecitamente approvato. Pensiamo pe-

rò che tra i beneficiari debbano essere compresi anche i figli fino a 21 anni di età se disoccupati, in considerazione anche dello stato di crisi e della situazione economica generale del paese che – sappiamo – colpisce in modo particolare i giovani in cerca di una prima occupazione. Presenteremo però un ordine del giorno che mi auguro il Governo possa accogliere.

VESPIGNANI. Il gruppo comunista concorda con le considerazioni dell'onorevole relatore e con quelle del collega Colucci. Nel momento in cui è stato abbassato a 18 anni il limite della maggiore età, io credo che ci si debba preoccupare dei possibili effetti collaterali di una norma in sé positiva e credo che si debbano attentamente vagliare le conseguenze economiche sulle famiglie anche nel senso di una revisione dell'imposta personale sul reddito; questa è una materia che doveva essere considerata e che invece non trova luogo nel disegno di legge governativo n. 2170 che è ora all'esame del Senato. Però è chiaro che ad un certo momento il figlio disoccupato che non frequenta l'università, con la riduzione per legge della maggiore età, subisce ripercussioni economiche che recano un danno immediato alla famiglia senza nessun corrispettivo in quanto il figlio continua in pratica ad essere a carico dei genitori. Detto questo, il gruppo comunista non ha proposte o soluzioni immediate; ci riserviamo però di ritornare su questo problema in altra sede quanto prima, non appena ci saranno provvedimenti concreti che ce lo permetteranno.

SANTAGATI. Il gruppo del MSI-destra nazionale concorda sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento in discussione; volendo però entrare un attimo nel merito del provvedimento, dobbiamo rilevare che non è con queste correzioni relative alla indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia che si risolve il problema di fondo del carovita; non è questo lo strumento che possa servire a risolvere il problema di fondo dell'adeguamento degli stipendi, dei salari e di tutte le prestazioni, sia di natura privata che pubblica, al vertiginoso aumento del costo della vita dovuto soprattutto all'inflazione galoppante che è un fenomeno che va corretto con altri strumenti che mi sembra che anche il Governo in questo momento stia studiando.

Premesso che il provvedimento rientra anch'esso in una terapia del tutto blanda e occasionale che deve servire a rendere meno pesanti gli effetti dell'inflazione sulla vita delle famiglie dei lavoratori, e riservandomi quindi tutto un discorso più ampio circa le iniziative da prendere in sede legislativa per venire incontro alle esigenze delle famiglie, desidero dire qualcosa circa le osservazioni del collega Colucci in merito all'articolo 7, secondo comma. Anche a me questa norma sembra iniqua perché non è certo un atto voluto dal legislatore sul piano del diritto pubblico che può cambiare la situazione biologica dei vari componenti una famiglia; anzi, direi che a partire dai 18 anni un figlio costa di più, mangia di più. Le esigenze dopo i 18 anni di età aumentano non vedo quindi perché si debba limitare il beneficio ai 18 anni. Già nel codice esistono diverse concezioni per la cosidetta maggiore età; nel codice penale a 18 anni si risponde con la stessa pena prevista per i maggiori degli anni 21; nel diritto amministrativo pubblico il cittadino che vota per il Senato deve avere 25 anni. Il recepimento del nuovo limite di maggiore età è un po' artificioso.

Se non ci fossero le ragioni di opportunità, che suggeriscono di varare subito il provvedimento, per evitare che rimanga bloccato dalla chiusura estiva del Parlamento, avremmo senz'altro condiviso la proposta del collega Colucci presentando un emendamento modificativo della norma in esame.

Ciò non toglie che la Commissione si possa far carico di rivedere tutta questa materia e di non adeguarla ciecamente alla norma astratta, ma di valutarla volta per volta.

COCCO MARIA. Riguardo alle osservazioni che sono state sollevate sul secondo comma dell'articolo 7, si ha una riprova della frettolosità con cui lavoriamo. Ma anche certe considerazioni fatte dall'onorevole Santagati sono discutibili, anche se contengono del vero. Se confrontiamo infatti i rilievi fatti dal collega con i dati del commercio, si può facilmente constatare che i giovani al di sotto di 18 anni consumano un ciarpame enorme di *jeans*.

Comunque, è facile concordare sull'osservazione che è meglio approvare il progetto così com'è e poi tornare sull'argomento dell'alleggerimento fiscale o comunque di un trattamento tributario adeguato al peso della famiglia, in sede più propria e con un provvedimento *ad hoc*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che nessuno abbia fatto rilievi sostanziali sull'opportunità di approvare il provvedimento e di approvarlo nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, tenuto conto dell'urgenza e del tempo intercorso tra l'accordo sindacale, della primavera passata, e la data attuale.

Mi pare che gran parte delle osservazioni si sono concentrate sulla norma che, in relazione alla legge sulla maggiore età, approvata l'otto marzo del 1975, prevede, per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, il limite dei diciotto anni.

Occorre tener presente, al di là della norma relativa ai diciottenni, che questo limite è già in vigore per l'erogazione degli assegni familiari al settore privato. Si tratta, perciò, di un adeguamento.

Però, al fine di consentire che i riflessi negativi della norma non si ripercuotano, immediatamente, sui bilanci dei dipendenti pubblici, è stato stabilito che la soppressione del beneficio non abbia luogo immediatamente ma abbia efficacia dal primo luglio del 1977, momento in cui saranno unificate le misure delle quote con quelle degli assegni familiari.

Credo che, tenuto conto di questo limite - credo che nei prossimi due anni succederanno molte cose - non mi pare che il dispositivo dell'ordine del giorno preannunciato, abbia un carattere di urgenza assoluta, proprio perché è previsto dal disegno che discutiamo lo spostamento dell'entrata in vigore della norma.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Santagati, circa la situazione di disagio in cui versano i dipendenti pubblici, in relazione alla situazione economica generale, non va dimenticato che sono in corso le trattative sindacali per l'assegno perequativo e i benefici concessi per il settore pubblico ai pensionati.

Raccomando quindi l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre ,con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1° maggio-31 ottobre e 1° novembre-30 aprile.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:

semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, lire 1.008;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1975, lire 1.008;

semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, lire 1.260;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, lire 1.512;

semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, lire 1.764;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, lire 2.016;

semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, lire 2.389.

(*È approvato*).

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in lire 57.700 per il personale in attività di servizio ed in lire 46.160 per quello in quiescenza.

Dal 1° gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di lire 3.100 per il personale in attività e di lire 2.480 per quello in quiescenza, nonché degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Gli aumenti dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1° maggio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1° luglio 1976.

A partire dal 1° gennaio 1977, la misura dell'indennità integrativa speciale sarà ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

A decorrere dall'anno 1976, l'indennità, integrativa speciale mensile è corrisposta, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1° gennaio 1975 in lire 48.400 per il personale in attività di servizio ed in lire 38.720 per quello in queiscenza.

Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di lire 4.650 per il personale in attività e di lire 3.720 per quello in quiescenza.

Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

(*È approvato*).

ART. 4.

A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale stale in attività di servizio. in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di lire 2.000. La nuova misura non può in ogni caso superare l'importo di lire 9.880.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.

(*È approvato*).

ART. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazoine del decreto legislativo luogotenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di lire 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.

Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alla pluralità dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di età superiore o inferiore ai 14 anni.

A decorrere dal 1° luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di lire 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte. Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27. maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:

dal 1° settembre 1975: lire 4.500 per ciascuna persona;

dal 1 °luglio 1976: lire 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore;

dal 1° luglio 1977 : lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore.

L'importo di lire 9.880 di cui al precedente comma è aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

(*È approvato*).

ART. 7.

A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogote-

neziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.

Con decorrenza dal 1° luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.

Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età ,per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale complessivamente non superiore alle lire 100.000 mensili lorde, è corrisposta, per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di lire 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensioni o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le lire 100.000 e le lire 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione è corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.

L'integrazione di cui al precedente comma:

a) sarà riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;

b) è corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle Direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle Amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;

c) è assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennità integrativa speciale;

d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera restribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le Amministrazioni pubbliche o gli Enti pubblici, compresi quelli che svolgano attività lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennità integrativa speciale;

e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fodo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei predetti Enti e delle gestioni previdenziali.

(*È approvato*).

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in lire 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo n. 4496 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 11.

Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'articolo 23-*octies* della legge 11 agosto 1972, n. 485.

(*È approvato*).

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 3948,

impegna il Governo

a riesaminare il disposto dell'articolo 7, terzo comma, al fine di comprendere tra i beneficiari delle quote di aggiunta di famiglia, fino al compimento del 21° anno di età, i figli dei pubblici dipendenti non proficuamente occupati ».

(0/3948/1/6) COLUCCI, VESPIGNANI, SPINELLI, RAFFAELLI.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già espresso il mio parere: credo che si tratti di una precisazione prematura e superflua, dato che saranno unificate le quote.

Comunque lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3948).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Dal Sasso, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Macchiavelli, Niccolai Cesarino, Perdonà, Postal, Pumilia, Raffaelli, Santagati, Sanza, Scotti, Sgarlata, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO